

IL CONSIGLIO SNPA

- VISTO** l'art. 13 della legge 28 giugno 2016 n. 132 che, al fine di promuovere e indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente ha istituito il Consiglio del Sistema nazionale (di seguito Consiglio SNPA), presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie e dal direttore generale dell'ISPRA;
- VISTO** il Regolamento di funzionamento del Consiglio SNPA approvato con delibera n. 75/2020 del 30 aprile 2020;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2018-2020 approvato nella seduta del Consiglio SNPA del 4 aprile 2018;
- VISTO** il Programma Triennale SNPA 2021-2023 approvato con delibera n. 100/2021 nella seduta del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021;
- VISTO** l'art. 12, comma 4, del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e ss.mm.ii., il quale prevede per il rilascio dell'autorizzazione alle immissioni di specie non autoctone da parte dell'Amministrazione centrale, su istanza delle regioni, delle provincie autonome o degli enti di gestione delle aree protette, il parere del Consiglio SNPA di cui all'art. 13, comma 2, della l. n. 132/2016;
- VISTO** il D.M. 2 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 3, commi 4 e 6, e l'allegato 3 che definisce i "Contenuti dello Studio del rischio per l'immissione di specie non autoctone per motivazioni diverse dal controllo biologico" da corredare alla richiesta degli enti richiedenti l'autorizzazione;
- VISTE** la richiesta di parere del Consiglio SNPA pervenuta tramite ISPRA dalla Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 0021239 del 1° marzo 2021, contenente l'istanza della Regione Marche per l'immissione in natura della specie non autoctona trota atlantica (*Salmo trutta*) e la conseguente delibera n. 101/2021 del Consiglio SNPA dell'8 aprile 2021 con la quale è stato approvato il collegato parere;
- VISTA** la nota prot. 0041268 del 21 aprile 2021 con cui la citata Direzione generale comunicava alla regione Marche le criticità evidenziate



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

in relazione alla possibilità di arrecare pregiudizio agli habitat naturali, alla fauna e alla flora selvatiche locali;

PRESO ATTO

della successiva attivazione presso il MiTE di un tavolo tecnico tra le Regioni Marche, Friuli Venezia Giulia e l'ISPRA per l'esame delle problematiche sottese alle immissioni di trote appartenenti a specie non autoctone;

VISTA

la successiva richiesta di parere del Consiglio SNPA, pervenuta tramite ISPRA dalla medesima Direzione generale del Ministero della Transizione Ecologica con nota prot. n. 0052475 del 17 maggio 2021, contenente la nuova documentazione a corredo dell'istanza della Regione Marche e l'ulteriore documentazione del 23 giugno 2021 successivamente pervenuta che tiene conto delle osservazioni tecniche di cui alla delibera n. 101/2021 del Consiglio SNPA;

CONSIDERATO

che la documentazione inviata è stata esaminata dal Gruppo di lavoro VII/04 "Specie aliene invasive" alla luce dei criteri di cui all'Allegato 3 del D.M. 2 aprile 2020 sopra richiamato, il quale ha svolto una valutazione complessiva dei possibili rischi e benefici ambientali ed ecologici legati all'immissione della specie non autoctona;

CONSIDERATO

che l'istanza di immissione è stata prevista nell'ambito di un progetto di conservazione della specie ittica autoctona;

CONSIDERATO

che la documentazione fornita riporta utili integrazioni e modifiche migliorative rispetto al progetto precedentemente presentato, segnatamente per quanto riguarda:

- l'utilizzo di individui sterili di sesso femminile di trota iridea (al posto di *trota fario*);
- il monitoraggio eseguito precedentemente ai rilasci, anche della componente del macrobenthos;
- il dettaglio spaziale e temporale fornito in merito agli eventuali rilasci finalizzati alla pesca sportiva e agonistica;

VISTO

l'art. 12 del Regolamento del Consiglio SNPA che definisce la rilevanza anche esterna delle deliberazioni del Consiglio e la loro immediata esecutività, fatta salva la possibilità di prevedere nel medesimo provvedimento una diversa efficacia temporale;

RITENUTO

di adottare il documento "Valutazione tecnica GdI VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente della richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura delle specie non autoctone

Salmo trutta e *Oncorhynchus mykiss*” come proposto dal predetto Gruppo di lavoro;

DELIBERA

1. di approvare il documento “Valutazione tecnica GdL VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di autorizzazione ai sensi del D.P.R. n. 357/1997, art. 12, comma 4 di immissione in natura delle specie non autoctone *Salmo trutta* e *Oncorhynchus mykiss*”, che è parte integrante della presente delibera, quale parere reso ai sensi dell’art. 12, comma 4, del D.P.R. 357/1997 e dell’art. 13, comma 2, l. n. 132/2016;
2. di ritenere il presente atto, ai sensi dell’art. 12 del predetto Regolamento di funzionamento, immediatamente esecutivo; per il territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano l’atto stesso è applicato nel rispetto delle disposizioni dello statuto di autonomia speciale, delle relative norme di attuazione e della sentenza n. 212/2017 della Corte Costituzionale;
3. di dare mandato ad ISPRA di pubblicare il presente atto sul sito www.snambiente.it;
4. di dare, altresì, mandato ad ISPRA di dare notizia dell’avvenuta approvazione del presente atto al Ministero della Transizione Ecologica nonché al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Roma, 12 luglio 2021

Il Presidente

Stefano Laporta

Valutazione tecnica Gdl VII/04, Specie invasive, Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente della richiesta di autorizzazione ai sensi del DPR 357/97, art. 12, comma 4 di immissione in natura delle specie non autoctone *Salmo trutta* e *Oncorhynchus mykiss*.

In riferimento alle note “Riscontro vs. protocollo 41268 del 21/04/2021” del 12/05/2021 e “Note Integrative al progetto di conservazione Trota Mediterranea – Marche” del 23/06/2021 inviate da Regione Marche in merito alla richiesta di autorizzazione di immissione in natura di *Salmo trutta* nell’ambito di un più ampio progetto di ripristino delle popolazioni di trota mediterranea in territorio regionale, pervenuta con nota Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) prot. 21239 del 1° marzo u.s., il Gdl VII/04 riporta di seguito le proprie osservazioni tecniche circa la documentazione integrativa fornita.

La valutazione dello studio è stata effettuata ai sensi del decreto Ministeriale 2 aprile 2020 Allegato 3.

La documentazione fornita riporta utili integrazioni e modifiche migliorative rispetto al progetto precedentemente presentato:

- L’utilizzo di individui sterili di sesso femminile 2+ (triploidi al 95%) di trota iridea (al posto di trota fario) azzerava il rischio di ibridazione con la trota mediterranea e minimizza il rischio di riproduzione.
- Il monitoraggio eseguito precedentemente ai rilasci, anche della componente del macro-benthos, garantisce l’acquisizione di dati utili alla valutazione dell’impatto degli esemplari immessi.
- Il dettaglio spaziale e temporale fornito in merito agli eventuali rilasci finalizzati alla pesca sportiva e agonistica ha reso possibile una più compiuta valutazioni circa i possibili impatti riconducibili all’immissione della specie alloctona.

In merito ai potenziali impatti dell’immissione, si ribadisce la raccomandazione di selezionare le aree di immissione in modo da mantenere una distanza minima di circa 8-10 km dai siti Natura 2000 (es. SIC-ZSC Gole del Furlo IT5310016 dove sono presenti *Rutilus rubilio* e *Telestes muticellus*).

Considerato i benefici ambientali derivanti dal progetto di conservazione proposto nella zona di ripristino della trota mediterranea e valutati i possibili rischi dell’immissione, il GDL VII/04 ritiene che l’immissione di 35 quintali complessivi di sole femmine sterili (triploidi al 95%) di *Oncorhynchus mykiss* nella zona a pesca facilitata secondo lo schema e la tempistica proposta per l’anno 2021 risulti tecnicamente accettabile.

Si evidenzia la necessità che, entro e non oltre gennaio 2022, vengano forniti i dati relativi a: risultati del monitoraggio pre- e post- rilascio; per ogni evento di gara sia i dati delle immissioni sia i dati di catture effettuate durante le gare, al fine di calcolare il potenziale residuo. Si richiede inoltre una dettagliata relazione sulle attività svolte nella zona di ripristino della trota mediterranea, in particolare in merito alle attività di controllo delle specie aliene.